



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel. 06-91684005-06-23326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N° 2

Roma, 9 aprile 2014

GIUDICE UNICO NAZIONALE ARTISTICO ANNO SPORTIVO 2014

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

IL G.U.N.

VISTO lo Statuto Federale ed il Regolamento di Giustizia della F.I.H.P.;

ACQUISITI gli atti del Procedimento instaurato dal Procuratore Federale nei confronti della Signora Daniela BERTOLINI, tesserata come Presidente della A.S.D. Puma di Corsico conclusosi con il deferimento della stessa al giudizio del sottoscritto G.U.N. con disposizione del 19/02/14;

CONSIDERATO che il procedimento trae origine da un esposto di diverse allenatrici del Settore Pattinaggio Artistico della A.S.D. PUMA CORSICO datato 04/11/2013 con il quale si segnalavano comportamenti contrari ai principi di lealtà e correttezza sportiva, di cui all'art. 1 R.d.G.D., evidenziando in particolare che la suddetta Signora Daniela BERTOLINI avrebbe:

1) assunto la decisione di esonerare le allenatrici Viola Vitali, Samantha Giampieri, Alessia Biatta, Micol Sanzani e Ilaria Paiè basando tale provvedimento su "*circostanze non veritiere e (...) assolutamente unilaterale tanto che il consiglio direttivo non è mai stato formalmente interpellato, né convocato, come invece previsto dallo statuto*";

2) comunicato la decisione di cui al precedente punto assumendo atteggiamenti e toni irrispettosi ed offensivi delle sopraccitate allenatrici, anche alla presenza delle atlete – di cui molte minorenni - e dei genitori di queste ultime, impedendo alle stesse anche solamente di salutare le proprie allieve;

RILEVATO:

- che al fine di valutare in maniera completa e dettagliata i fatti in premessa, l'Ufficio della Procura Federale apriva una posizione disciplinare nei confronti del Presidente Daniela Bertolini, e con nota del 25 Novembre 2013 invitava quest'ultima a far pervenire sue eventuali memorie difensive, a tutela del proprio diritto di difesa;

- che la Sig.ra Daniela Bertolini non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, non potendosi a tal fine considerare valida quella datata 10.01.2014 inviata a suo nome da un legale del Foro di Monza, essendo tale documento privo sia di sottoscrizione che della delega rilasciata dalla asserita assistita;

RILEVATO quindi che il Procuratore Federale, conclusa la fase istruttoria, ha affidato al giudizio del sottoscritto G.U.N. la valutazione dei fatti di cui trattasi e che lo stesso G.U.N. ha fissato, con citazione a giudizio, l'udienza per il giorno 27 marzo c/o la sede della F.I.H.P. dandone rituale comunicazione alla Sig.ra Daniela BERTOLINI e con espressa precisazione che in caso di mancata presentazione si sarebbe comunque proceduto al giudizio senza espletamento del contraddittorio;

ATTESO che il giorno 27 marzo 2014 la Si.gra BERTOLINI veniva ascoltata, in sede dibattimentale, dal sottoscritto G.U.N. e dal Procuratore Federale e che la stessa ha tenuto a ribadire che le motivazioni che hanno portato ad una frattura interna societaria sono state causate principalmente da problemi finanziari che hanno indotto il Consiglio Direttivo a ridurre il compenso delle allenatrici a causa delle diminuite iscrizioni ai corsi che nel giro di un anno hanno visto la defezione di ben 81 partecipanti;

che la contestazione nei suoi confronti, che è poi sfociata negli episodi successivi, è stata quindi causata dalla mancata accettazione di tale decurtazione da parte delle allenatrici della Società (2 principali più 4 aiutanti)

CONSIDERATO peraltro, che i fatti oggetto di denuncia che hanno dato avvio al presente procedimento appaiono provati in quanto confermati dalle diverse dichiarazioni testimoniali rilasciate da alcune atlete e da alcuni dei genitori delle stesse nonché dalla ulteriore documentazione presente in atti (cfr., tra le altre, stampa di SMS del 01.11.2013 mediante il quale la Sig.ra Bertolini comunicava la notizia dell'esonero delle allenatrici Danila Chierici e Valentina Vitali alle proprie atlete senza adottare le dovute attenzioni in considerazione della loro minore età causando in loro sensazioni di disagio, perdita di punti di riferimento e reazioni di pianto);

RILEVATO infine, che la condotta posta in essere dalla tesserata Daniela Bertolini in tali circostanze sia stata contraria ai principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e sanciti dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia della F.I.H.P.;

DELIBERA

- di infliggere alla Sig.ra BERTOLINI DANIELA la sospensione di mesi 2 (due) da ogni attività, carica ed incarico per aver tenuto atteggiamenti e comportamenti lesivi dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.H.P.

F.to Il Giudice Unico Nazionale
Dott. Marcello Bicini